



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 881 DEL 07/10/2022

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. Pierluigi Pilati

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEGLI ALLIEVI DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALLO STESSO ATENEIO.

Note trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione quadro tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento di tirocini curriculari da parte degli allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso Ateneo.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con nota registrata al protocollo generale con n. 12057 del 17.06.2022 l'Università degli Studi di Pavia ha richiesto formalmente la stipulazione di una convenzione quadro di tirocinio per accogliere specificamente i tirocini degli allievi del Master di I livello in "*Counseling nutrizionale per la modifica dello stile di vita: dal sedentario allo sportivo*";
- la richiesta di convenzione è scaturita dall'interesse di un'allieva del suddetto Master a svolgere un tirocinio di durata pari a 375 ore all'interno del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dello IOV, nell'ambito - come previsto dal relativo piano di studi - del Counseling Nutrizionale orientato a qualsiasi condizione patologica con particolare attenzione alla prevenzione, con la supervisione di un/una Dietista esperto;

CONSIDERATO che:

- si è deciso in un momento successivo di estendere la portata applicativa della convenzione che si intende stipulare anche agli allievi degli altri corsi di studio attivati dall'Ateneo di Pavia, così da offrire agli studenti un'ulteriore sede di svolgimento dei tirocini formativi;
- è stato opportunamente verificato che, ai fini della sottoscrizione della convenzione, l'atto delega di cui al prot. n. 0130543 dell'11/10/2019 da parte del Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Pavia Prof. Francesco Svelto in favore della Dirigente dell'Area Didattica dell'Università stessa, nella persona della Dott.ssa Maria Spoldi, avesse portata generale e non limitata alle convenzioni esclusivamente inerenti ai Master;
- con nota interna agli atti, previa acquisizione dei necessari pareri della Direzione dello IOV, questo Istituto ha manifestato la disponibilità alla stipulazione della convenzione disciplinando gli aspetti essenziali del rapporto stesso tra i quali quelli relativi alle coperture assicurative, al trattamento dei dati personali e alla materia della sicurezza sul luogo di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008;

RITENUTO che sia opportuno stipulare una convenzione quadro per tirocini curriculari attivati dall'Università degli Studi di Pavia nell'ambito dei corsi di studio dello stesso Ateneo, così da offrire ad un numero limitato di studenti - in base alla capacità ricettiva delle varie strutture di destinazione dei tirocini di formazione ed orientamento - la possibilità di frequentare le varie strutture di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 720 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (legge di bilancio 2021)

definisce il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro che sia finalizzato all'orientamento ed alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e precisa che, qualora il tirocinio sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio stesso si definisce curriculare;

- la riforma intervenuta con la legge di bilancio 2021 conferma l'impianto giuridico delineato dalla Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", il cui articolo 18 comma 1, lettera a) richiama i soggetti promotori di periodi formativi i quali possono attivare apposite convenzioni di tirocinio al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, e possono inoltre promuovere tirocini curricolari di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il regolamento generale recato dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali n. 142 del 1998 dà attuazione alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e sancisce che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati i quali rivestono il ruolo di soggetti ospitanti, e prevede che alla convenzione - che può riguardare più tirocini - deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, il quale contiene gli obiettivi formativi, i nominativi dei tutor, gli estremi delle polizze assicurative a carico dell'ente promotore e la durata dell'esperienza formativa stessa;

CONSIDERATO che:

- le parti, a norma di quanto stabilito nell'articolo 7 del testo di convenzione, si obbligano reciprocamente ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e specificamente in capo all'ente promotore ricade l'obbligo di erogare la formazione generale e specifica ex articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, mentre l'ente ospitante deve provvedere, se necessario, alla ulteriore formazione aggiuntiva in relazione agli eventuali rischi cui sono esposti i tirocinanti oltre che a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di garantire la salute e la sicurezza del tirocinante;
- in costanza dell'attuale quadro epidemiologico ed in osservanza del dettato legislativo recato da ultimo dalla Legge n. 52 del 19 maggio 2022, è stata prevista l'apposita disciplina per il contenimento della pandemia da Covid-19 nell'articolo 8 della convenzione stessa stabilendo obblighi in capo ai tirocinanti differenziati a seconda che siano operatori sanitari o di interesse sanitario, per i quali vige ancora l'obbligo vaccinale, o meno;

PRESO ATTO che:

- l’Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è stato riconosciuto, con Decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2.04.2020, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- dal combinato disposto tra l’articolo 2 comma 1 lett. e) e l’articolo 8 comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 2005 si desume che l’Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all’articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni - tra gli altri enti - anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni universitarie che erogano corsi di studio;

PRECISATO che:

- nell’articolo 1 della convenzione si stabilisce che l’Istituto possa ospitare in tirocinio curriculare un numero limitato di tirocinanti a seconda della capacità ricettiva delle singole strutture di destinazione dei periodi formativi;
- il rapporto di tirocinio, all’interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio, il quale è finalizzato esclusivamente all’addestramento previsto dagli ordinamenti dei corsi di studio attivati dall’Ateneo di Pavia. Il tirocinante deve sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare;

RICHIAMATO il “Regolamento sulle frequenze e sui tirocini”, approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del conseguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dell'attività di tirocinio curriculare da parte degli allievi dei corsi di studio attivati dallo stesso Ateneo, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - a) la presente convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, con possibilità di recesso con preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo PEC all'altra parte e permetterà l'attivazione di un numero limitato di tirocini a seconda della capacità recettiva delle varie strutture;
 - b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
 - c) i tirocinanti sono assicurati dall'Università sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. che per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, e gli estremi delle polizze sono obbligatoriamente comunicati al soggetto ospitante;
3. di incaricare come uffici competenti la UOC Affari Generali ed il Servizio Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini